

Roberto **GAROFOLI** - Gian Luigi **GATTA**

CODICE PENALE

e delle

LEGGI PENALI SPECIALI
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

XVII EDIZIONE

aggiornamento a cura di
Beatrice FRAGASSO e **Cecilia PAGELLA**

I CODICI SUPERIORI
2024-2025


Neldiritto
Editore

abbia comportato un fenomeno di *abolitio criminis* delle condotte di peculato commesse in precedenza. Permane, pertanto, la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche, atteso che la novella si è limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 c.p. ■ *Cass.*, 28 ottobre 2020, n. 36317

In tema di peculato, **costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno**, pur realizzata prima delle modifiche introdotte dall'art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella l. 20 luglio 2020 n. 77, atteso che la novella non ha comportato una *abolitio criminis*, bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. ■ *Cass.*, 28 settembre 2020, n. 3022

■ 11. Peculato e confisca per equivalente.

Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322-ter c.p. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322-ter, e non per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. ■ *Cass.*, 7 gennaio 2015 n. 2336

In tema di peculato, **nella nozione di prezzo del reato** - relativamente al quale può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" - è compreso anche il danaro indebitamente procurato dall'agente pubblico a terzi, nella parte da questi riversata al primo, a titolo di corrispettivo per la commissione dell'illecito. ■ *Cass.*, 15 aprile 2013, n. 39039

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato (in applicazione del suesteso principio, la Corte ha dichiarato non consentita, nel caso di peculato, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente al profitto del reato. ■ *Cass.*, 18 marzo 2011, n. 22502

In riferimento al delitto di peculato, può disporsi la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma 1, ultima parte, c.p., soltanto del "prezzo" e non anche del "profitto" del reato. ■ *Cass.*, Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 38691

Manifestamente infondata è la tesi secondo cui il provento del reato di peculato può rientrare nella nozione di prezzo del reato: mentre per profitto del reato si deve intendere l'utile ottenuto in seguito alla commissione del reato, il prezzo consiste nel corrispettivo dell'esecuzione del reato patuito e percepito dal suo autore; e a questa nozione non può con ogni evidenza essere ricondotto il provento del peculato. ■ *Cass.*, 22 maggio 2006, n. 17566

È insostenibile che il legislatore abbia usato il termine "prezzo" in senso non tecnico e perciò tale da includere qualsiasi utilità connessa al reato, quando le nozioni di prezzo e di profitto sono nettamente distinte già nell'art. 240 c.p., cui non si può pensare abbia derogato sul punto

l'art. 322-ter c.p. Lo stesso iter parlamentare della l. n. 300/2000 approvata provvisoriamente in una prima versione che prevedeva - per i reati previsti dagli artt. 317 a 322-bis c.p. - la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, è stata poi definitivamente modificata nel senso di prevedere al primo comma la confisca cosiddetta di proprietà per i reati previsti dagli artt. da 314 a 320 (per quelli di cui agli artt. 321 e 322 bis provvede il secondo comma, che fa riferimento alla persona del corruttore) e di limitare la confisca per equivalente al prezzo del reato. Chiara è, pertanto, la volontà del legislatore nel senso di escludere, al di fuori delle ipotesi di cui al secondo comma, il profitto del reato da tale ipotesi di confisca. Si tratta di una scelta, in sé non qualificabile come irrazionale od illogica, costituente esercizio della potestà discrezionale del legislatore e perciò non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale; né contrastante con norme pattizie internazionali, atteso che le stesse avevano ad oggetto esclusivamente ipotesi riconducibili, nel diritto interno, alle fattispecie della corruzione e della concussione e non già a quella del peculato, che non era previsto infatti nella versione della norma originariamente approvata. Per quanto attiene poi alla truffa in danno di ente pubblico, essa non si sottrae alla confisca per equivalente; e ciò in forza del richiamo all'art. 322-ter contenuto nell'art. 640-quater, da intendersi riferito all'intero testo della norma richiamata e non soltanto al primo comma, e perciò comprensivo sia del prezzo, sia del profitto del reato previsti entrambi dal secondo comma). ■ *Cass.*, 22 maggio 2006, n. 17566

■ 12. Profili processuali.

In tema di peculato, la prova dell'indebito utilizzo della carta di credito concessa per effettuare spese istituzionali può desumersi, quanto meno a livello indiziario, dall'omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale giustificazione neppure in sede processuale, atteso che tale condotta è altamente sintomatica dell'avvenuta appropriazione. ■ *Cass.*, 4 marzo 2020, n. 12087

In tema di misure cautelari reali, il giudice investito del riesame di un sequestro probatorio disposto con riferimento a fatti di peculato, deve espressamente dare conto, nella motivazione del provvedimento, della valutazione dell'elemento dell'altruità della cosa oggetto della condotta appropriativa, essendo chiamato a verificare l'estratta configurabilità del reato e la sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso. ■ *Cass.*, 1 marzo 2018, n. 16400

Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio quando all'imputato, assolto da un addebito di peculato concernente notizie di ufficio, si contesti il reato di utilizzazione illegittima delle medesime notizie d'ufficio, trattandosi di illeciti aventi ad oggetto condotte solo in parte sovrapponibili, perché relative, nella prima fattispecie, all'appropriazione e, nella seconda, all'impiego dei medesimi dati. ■ *Cass.*, 21 febbraio 2013, n. 9726

Art. 314 bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili (1)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con modif. in L. 8 agosto 2024, n. 112 recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (c.d. D.L. Carceri).

Art. 315 [Malversazione a danno di privati] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 20 l. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo recitava: «[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. [II]. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente».

i tentativi successivi. ■ *Cass.*, 28 novembre 1996, n. 6329

■ 1.4. Compatibilità con i delitti preterintenzionali.

Il delitto preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p., come quello aggravato dall'evento di cui all'art. 586 c.p., è caratterizzato dal verificarsi di un evento non voluto, che comporta un più severo trattamento sanzionatorio; pertanto, esso è incompatibile con il tentativo e con la desistenza volontaria, che presuppongono, invece, un evento voluto, e non verificatosi, per circostanze indipendenti o, nella desistenza, per respicenza dell'agente, con la conseguenza che non è possibile configurare un'ipotesi di omicidio preterintenzionale tentato. ■ *Cass.*, 20 ottobre 2004, n. 41095

■ 2. Natura giuridica.

Il delitto tentato costituisce una figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 c.p. che rende punibili con una pena autonoma fatti altrimenti non sanzionabili, perché arrestatesi prima della consumazione. ■ *Cass.*, 17 ottobre 2001, n. 37562

Il delitto tentato non costituisce una circostanza attenuante rispetto al delitto consumato, ma una autonoma figura di reato. ■ *Cass.*, 17 agosto 1984, n. 2391; *Conf. Cass.*, 21 novembre 1980

Stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si collegano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate; ne deriva, in tema di arresto facoltativo in flagranza, che l'applicazione della misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 381 c.p.p. non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per articoli, ai "seguenti delitti", diversamente dal comma 1 ove la legge testualmente menziona i "delitti non colposi consumati o tentati" in ordine ai quali è autorizzata la cautela. ■ *Cass.*, 14 dicembre 1998, n. 7441

■ 3. Atti preparatori e atti esecutivi.

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime). ■ *Cass.*, 19 luglio 2023, n. 37091

In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"*id quod plerumque accidit*", del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie di tentata estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame, in ragione della necessità di rivalutare l'univocità della condotta posta in essere dal ricorrente, professionista incaricato dall'associazione mafiosa al fine di formulare la richiesta estorsiva, il quale si era limitato a verificare che l'appalto non era stato aggiudicato alla società in titolarità della vittima). ■ *Cass.*, 18 ottobre 2023, n. 46796

In tema di delitto tentato, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e da tale risultato sia univocamente diretto; la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale

parametro probatorio) può essere raggiunta, non solo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche "aliunde" e, quindi, anche sulla base di semplici atti "preparatori", che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. A tal fine, saranno esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56, comma 3, c.p.) o il recesso attivo (art. 56, comma 4, c.p.). Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Quindi, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. ■ *Cass.*, 22 giugno 2021, n. 31939

Nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. ■ *Cass.*, 27 marzo 2018, n. 32352

Un c.d. "atto preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione - per l'appunto *ex ante* - ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato programmato ed a tale risultato sia univocamente diretto. ■ *Cass.*, 14 settembre 2018, n. 47295

Ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo - di tempo - di mezzi ecc.) fanno fondatamente ritenere che l'azione - considerata come l'insieme dei suddetti atti - abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto e che il medesimo sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 c.p., comma 3) o il recesso attivo (art. 56 c.p., comma 4). ■ *Cass.*, 20 novembre 2012, n. 46776; *Conf. Cass.*, 13 marzo 2012, n. 12175

Hanno rilievo, nell'ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto, e che esso sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente. ■ *Cass.*, 21 settembre 2011, n. 36536

Anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. ■ *Cass.*, 5 novembre 2010, n. 41649; *Conf. Cass.*, n. 28213 del 2010, *Cass.*, n. 19511 del 2010, *Cass.*, n. 43255 del 2009, *Cass.*, n. 40702 del 2009, *Cass.*, n. 27323 del 2008;

Contra Cass., n. 9411 del 2010, Cass., n. 40058 del 2008

Ai fini della configurabilità del tentativo punibile, è **comunque necessario il passaggio della condotta dalla fase preparatoria a quella esecutiva**, atteso che gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte - come inizio di esecuzione - alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa, tanto a forma libera quanto a forma vincolata. ■ Cass., 24 settembre 2008, n. 40058

Anche gli atti preparatori possono configurare l'ipotesi del tentativo, allorché essi rivelino, sulla base di una valutazione "ex ante" e **indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, l'adeguatezza causale nella sequenza operativa** che conduce alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s'inseriscono, l'intenzione dell'agente di commettere il delitto. ■ Cass., 20 maggio 2008, n. 27323

L'istituto del delitto tentato non prevede una distinzione fra **atti preparatori e atti esecutivi**, in quanto la struttura del tentativo si fonda sul compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Ne deriva che non si richiede che l'azione esecutiva sia già iniziata; anche un atto preparatorio pertanto può integrare gli estremi del tentativo quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere un delitto. ■ Cass., 2 febbraio 2007, n. 4359

Anche in un'attività preparatoria può ravvisarsi l'ipotesi del tentativo, qualora sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto; in ogni caso, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, come quelli dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima. ■ Cass., 21 maggio 2004, n. 23706

Il c.p. vigente non fa distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, sicché anche un atto meramente preparatorio può costituire materia di tentativo punibile, sempre che l'atto stesso risulti idoneo e diretto in modo non equivoco alla commissione di un delitto. ■ Cass., 20 aprile 1985, n. 3692

■ 4. Atti univoci.

In tema di tentativo, **il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo**, sulla base delle prove disponibili, la **direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione**, allo scopo di **accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira**, sì da **pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo**. ■ Cass., 18 giugno 2019, n. 29101

Ai fini della punibilità del tentativo rileva **l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione**, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed atti esecutivi. ■ Cass., 20 maggio 2019, n. 33497

In tema di tentativo, **l'idoneità degli atti**, per la configurabilità del **reato tentato**, deve essere valutata con **giudizio ex ante** e il requisito dell'**univocità degli atti** deve essere **accertato sulla base delle connotazioni concrete** della condotta illecita posta in essere dall'agente, nel senso che il suo **comportamento deve possedere**, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell'azione delittuosa, **l'attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito**, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori. ■ Cass., 30 aprile 2019, n. 23506

Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in **quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di assenza e una caratteristica oggettiva della condotta**. ■ Cass.,

7 gennaio 2010, n. 9411

Ai fini della ravvisabilità del tentativo, **i requisiti della idoneità e della univocità degli atti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere**, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento alle intenzioni, dagli stessi eventualmente formulate. ■ Cass., 10 marzo 2009, n. 10547

In tema di tentativo, ai fini del riconoscimento dell'univocità degli atti, può assumere rilievo, in determinate fattispecie concorsuali (senza per questo assurgere a generale massima di esperienza), **l'avvenuta, concreta assunzione, da parte di tutti concorrenti, del ruolo a ciascuno assegnato per la realizzazione del progettato delitto**. ■ Cass., 15 maggio 2007, n. 18747

L'istituto del delitto tentato **non prevede una distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, in quanto la struttura del tentativo** si fonda sul compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Ne deriva che non si richiede che l'azione esecutiva sia già iniziata; anche un atto preparatorio pertanto può integrare gli estremi del tentativo quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere un delitto. ■ Cass., 2 febbraio 2007, n. 4359

L'univocità degli atti è espressa dal riferimento di essi al delitto consumato, riferimento che deve essere non equivoco, cioè tale da non consentire la possibilità di ritenere leciti gli atti stessi in quanto vi è già ravvisabile, sia in base all'essenza di essi, sia in base alla prova specificamente acquisita, la **finalità della commissione di un determinato delitto**. ■ Cass., 2 febbraio 2007, n. 4359

La univocità va, ai fini della configurabilità del tentativo punibile, considerata come caratteristica oggettiva della condotta tale da **denotare, secondo le regole di comune esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine cui si tende**. ■ Cass., 10 febbraio 2005, n. 21955

In tema di delitto tentato, i requisiti della univocità e idoneità degli atti non possono essere verificati prendendo in esame l'intenzione eventualmente formulata dall'agente, poiché gli stessi, che attengono alla dimensione materiale del reato, devono essere **obiettivamente desumibili dalla condotta posta in essere e dalle relative modalità**. ■ Cass., 4 luglio 2003, n. 36283

Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 c.p., occorre ricostruire la **volontà teleologica dell'agente** utilizzando tutti **gli elementi e le circostanze che la accompagnano** e che eventualmente **la colorano di univocità**. Con riguardo alla intenzione di commettere un delitto di furto e **non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi** acquistano rilievo la considerazione che la **introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente**. ■ Cass., 9 ottobre 1996, n. 11022

■ 5. Atti idonei.

Ai fini della punibilità del tentativo, **il giudizio sull'idoneità degli atti è un giudizio caratterizzato da una valutazione di cosiddetta "prognosi postuma"** e che si **opera ex ante e in concreto**, rapportandosi al momento dell'azione e **non valutando l'idoneità degli atti stessi**, in funzione del mancato verificarsi dell'evento, prospettiva che renderebbe fallace l'indagine e "inidoneo" (nel senso voluto dall'art. 56 c.p.) ogni delitto tentato. La valutazione da compiere non è, pertanto, influenzata dal risultato naturale dell'azione, né si giudica *ab exitu*. Rileva, piuttosto, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi, come anticipato, con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta. ■ Cass., 8 novembre 2019, n. 4373

In tema di **reato impossibile, l'inidoneità dell'azione** - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - **deve essere assoluta**, nel senso che la condotta dell'agente deve essere **priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente**. ■ Cass., 17 ottobre 2019, n. 870

In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un **criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso**, bensì in relazione alla possibilità che

TITOLO IV

Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti

Art. 19 Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La frase «e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis» è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. **14 giugno 2024, n. 87**.

SOMMARIO ■ 1. Profili generali.

■ 1. Profili generali.

In materia di reati tributari, **non è applicabile il principio di specialità di cui all'art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra il delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater del decreto medesimo e l'illecito amministrativo introdotto dall'art. 27, comma 18, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185** (conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2), che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, in quanto la fattispecie penale ha riguardo alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente nell'omesso versamento dell'imposta dovuta. ■ *Cass., 8 maggio 2014, n. 30267*

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis d.lg. n. 74 del 2000), che si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, **non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'art. 13, comma 1, d.lg. n. 471 del 1997**, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni. ■ *Cass., Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37425*